

Regime forfettario: i chiarimenti della Agenzia delle Entrate

Giovanni Valcarengi - EUROCONFERENCE 24/01/2019

L'Agenzia delle Entrate, in occasione del primo **Forum con la stampa specializzata**, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al **regime dei forfettari**, così come modificato dalla Legge di Bilancio, applicabile dal 2019.

Le indicazioni non coprono i molti dubbi che gli operatori sono chiamati ad affrontare ma, certamente, è possibile superare alcune difficoltà.

Nella tabella che segue sono raggruppati, per macro argomento, le **risposte fornite ai quesiti** formulati dagli esperti.

SOGLIE DI ACCESSO – VERIFICA	
Verifica delle soglie di accesso	Si applicano i nuovi limiti (65.000 euro) ai risultati del periodo 2018 (per cassa o competenza, secondo il regime adottato). Si applicano, dunque, i chiarimenti già forniti con circolare AdE 10/E/2016 .
Verifica delle soglie e compensi per diritti d'autore, fuori campo Iva, percepiti da un professionista	Nella verifica del mancato superamento della soglia vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d'autore . Infatti, l' articolo 53, comma 2, lett. b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l'altro, redditi di lavoro autonomo "... <i>i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali</i> ".

PASSAGGI DI REGIME E OPZIONI	
Semplificati nel 2018 per esistenza di cause preclusive Passano al forfettario Nessuna opzione necessaria	I soggetti che, nell'anno 2018, erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfettario (ad esempio, ricavi/compensi superiori alle soglie previste, oppure presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019 . Il forfettario è un regime naturale ; pertanto, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione .
Viene meno vincolo triennale per opzione per semplificato	Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014 , abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all' articolo 18 D.P.R. 600/1973 , può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio , anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18 D.P.R. 600/1973 (metodo del registrato = pagato)
Richiamo alla circolare 11/E/2017 e risoluzione 64/E/2018	L' articolo 1 D.P.R. 442/1997 consente la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Con risoluzione 64/E/2018 , è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014 , abbia optato per

i **regimi di contabilità semplificata** di cui all'**articolo 18 D.P.R. 600/1973**, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al **comma 5** del predetto **articolo 18**, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.

I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per valutare l'accesso al **regime forfettario** per il 2019 in capo ai soggetti che hanno applicato il regime semplificato nelle annualità precedenti.

POSSESSO DI QUOTE DI CONTROLLO IN SRL

Presenza quote S.r.l. di controllo cedute entro il 31.12.2018

È consentito l'accesso al forfettario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di S.r.l. con i caratteri previsti dalla norma, le abbia **cedute entro il 31.12.2018**.

Presenza quote che si intende cedere entro fine 2019

Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa ostativa fossero ancora detenute al 01.01.2019, l'**accesso al regime è precluso, anche se la cessione delle medesime dovesse avvenire prima del 31.12.2019**.

Infatti, si ritiene che la causa inibente debba cessare di esistere **prima dell'inizio del periodo d'imposta** di applicazione del regime agevolato.

Forfettario che nel 2019 acquista quota di controllo di S.r.l. con attività assimilabile

Il contribuente che acquista le quote di una società a responsabilità limitata il 28.12.2019, esce dal regime forfettario **dal periodo successivo** se, a seguito di tale acquisto, **controlla** direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.